

Giornate di formazione per gli iscritti al Registro Tirocinanti

IV giornata

22.10.2008


Relatore: Dottor Alessandro Ficicchia

ODCEC Roma

Attività di controllo contabile

- Governance dell'impresa:
 - ❑ il sistema dualistico;
 - ❑ il sistema monistico;
- la responsabilità del professionista.

Il sistema dualistico



Finalità del sistema dualistico

Sottrarre il potere di gestione dell'impresa all'influenza della proprietà mediante la creazione di due distinti organi separati:

- il Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo);
- il Consiglio di Gestione (organo amministrativo).

Principali caratteristiche del Consiglio di Sorveglianza

- nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 2409-*duodecies*, comma 2, cod. civ.);
- minimo tre membri, facoltà di scelta anche tra i non soci (art. 2409-*duodecies*, comma 1, cod. civ.);
- i componenti durano in carica tre esercizi (art. 2409-*duodecies*, comma 3, cod. civ.);
- almeno un componente scelto deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili (art. 2409-*duodecies*, comma 4, cod. civ.);
- I membri sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea anche senza giusta causa (art. 2409-*duodecies*, comma 5, cod. civ.);
- possibilità di subordinare l'assunzione di carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità (art. 2409-*duodecies*, comma 6, cod. civ.);
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea (art. 2409-*duodecies*, comma 8, cod. civ.);
- incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Gestione (art. 2409-*duodecies*, comma 9, lettera b), cod. civ.).

Funzioni del Consiglio di Sorveglianza art. 2409-terdecies cod. civ.

- nomina e revoca componenti Consiglio di Gestione (funzione dell'Assemblea nel sistema tradizionale, c.d. "di indirizzo");
- approva bilancio di esercizio (funzione "di indirizzo") a meno che non venga rinviato all'Assemblea;
- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (funzione "di controllo" propria del Collegio Sindacale nel sistema tradizionale);
- promuove azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione;
- riferisce per iscritto, almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta.

Principali caratteristiche del Consiglio di Gestione

- Nominato e revocato dal consiglio di sorveglianza (art. 2409 *novies*, co. 3, c.c.).
- minimo due membri, facoltà di scelta anche tra i non soci (art. 2409-*novies*, comma 2, cod. civ.);
- i componenti durano in carica tre esercizi (art. 2409-*novies*, comma 4, cod. civ.);
- I componenti non possono essere nominati nel Consiglio di Sorveglianza (art. 2409-*novies*, comma 4, cod. civ.).

Funzioni del Consiglio di Gestione art. 2409-novies cod. civ.

- Gestione esclusiva dell'impresa attraverso il compimento di operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- Facoltà di delega dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il sistema monistico

```
graph TD; A[Assemblea] --- B[Consiglio di Amministrazione]; B --- C[Comitato per il controllo sulla gestione];
```

Assemblea

Consiglio di Amministrazione

Comitato per il controllo sulla gestione

Finalità del sistema monistico

Ridurre i costi di gestione e, contemporaneamente, garantire una migliore circolazione, sia qualitativa che quantitativa, delle informazioni mediante la nomina del Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo) che, a sua volta, nominerà al suo interno il Comitato per il controllo sulla gestione (organo di controllo).

Particolarità del Consiglio di Amministrazione nel monistico

Almeno un terzo dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. (art.2409 *septiesdecies*, comma 2, cod. civ.).

Funzioni del Comitato per il controllo sulla gestione art. 2409-octiesdecies cod. civ.

- Elegge tra i suoi membri il Presidente;
- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- svolge gli ulteriori compiti a lui demandati dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai soggetti incaricati del controllo contabile.

Aspetti di criticità del sistema monistico

- i membri del Comitato per il controllo sulla gestione sono scelti tra quelli del Consiglio di Amministrazione: l'organo *controllore* è parte integrante di quello *controllato*;
- necessità di garantire l'assoluta ed *effettiva indipendenza* dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione.

La responsabilità del professionista

Quadro normativo di riferimento:

- Art.2407 cod.civ. (responsabilità nel controllo legale);
- Artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 cod.civ. (applicati ove compatibili);
- Art. 2409-sexies cod. civ. (responsabilità nel controllo contabile)
- Principi di Revisione serie 200 (responsabilità nella revisione contabile).

Responsabilità nel controllo legale (art. 2407 cod.civ.)

I componenti del Collegio sindacale:

- devono svolgere la propria attività “*con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico*” assunto (“*diligenza tecnica del revisore medio*”);
- sono responsabili in via *diretta ed esclusiva* “*della verità delle loro attestazioni*”;

Responsabilità nel controllo legale (art. 2407 c.c.)-segue

- “*devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti*” di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio del proprio ufficio (atti riservati)(esteso anche ai dipendenti ed ausiliari del Sindaco ex art. 2403- bis cod. civ.);
- sono responsabili (*culpa in vigilando*) in via solidale e concorrente nei confronti degli amministratori “*per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*” (omissione nella vigilanza).

Soggetti legittimati all'azione di responsabilità contro i Sindaci

- La Società (art. 2393 cod. civ.);
- i soci (art. 2393-bis cod. civ.);
- i creditori sociali (art. 2394 cod. civ.);
- gli organi delle Procedure concorsuali (art. 2394-bis cod. civ.);
- Il singolo socio e/o il terzo (art. 2395 cod. civ.)

L'azione di responsabilità solidale

Presupposti:

- presenza di atto o fatto commissivo od omissivo da parte degli amministratori;
- esistenza del danno arrecato;
- verifica della discendenza del danno dalla omessa vigilanza (*nesso di casualità*).

I sindaci rispondono solo per la parte di danno dovuta alla mancata sorveglianza.

Sulla responsabilità in generale

- L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico;
- la responsabilità civile dei Sindaci, così come quella dei Revisori contabili, è illimitata (“*responsabilità per colpa*” e non “oggettiva”);
- la responsabilità degli atti di gestione non può essere estesa ai Sindaci che abbiano svolto in modo “diligente” il proprio ufficio.

Responsabilità nel controllo contabile (art. 2409-sexies cod.civ.)

I soggetti incaricati del controllo contabile:

- “*devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico*” in quanto obbligati al disposto di cui all’art. 2407 cod. civ.
(applicazione della disciplina dettata in tema di responsabilità del Sindaco);
- “*sono responsabili nei confronti della Società, dei Soci, e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai doveri*”.

Responsabilità nella revisione contabile (Principi di Revisione serie 200)

Principi generali del Revisore (PR 200):

- a) Indipendenza;
- b) Integrità;
- c) Obiettività;
- d) Competenza e diligenza;
- e) Riservatezza;
- f) Professionalità;
- g) Rispetto dei principi etici.

Responsabilità nella revisione contabile (Principi di Revisione serie 200)-segue

Il revisore ha la responsabilità stabilita dalla legge:

- responsabilità civile solo se non ha applicato o ha applicato erroneamente i PR e se tale aspetto abbia influenzato la correttezza del giudizio espresso nella relazione di revisione; inoltre, la diligente applicazione dei PR lo mette al riparo da eventuali responsabilità per fatti fraudolenti od errori riflessi nel bilancio d'esercizio non conosciuti o non identificati;

Responsabilità nella revisione contabile (Principi di Revisione serie 200)-segue

- responsabilità penale del Revisore in caso di false informazioni fornite nelle relazioni o nelle comunicazioni, se di ostacolo alle autorità pubbliche di vigilanza, se titolare di rapporti patrimoniali illeciti intrattenuti con la società committente oggetto della revisione, per i compensi illegalmente percepiti e per l'utilizzo e la divulgazione di notizie riservate.